UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE
N. 13 DEL 25.11.2011

Sommario

Articolo 1 : Requisiti. _____3

Articolo 2 : Ammissione e obbligo di assicurazione. _____3

Articolo 3 : Autorità di Protezione Civile. _____3

Articolo 4 : Attività del Gruppo Intercomunale. _____3

Articolo 5 : Formazione dei volontari. _____4

Articolo 6 : Subordinazione in casi di emergenza. _____4

Articolo 7 : Ruolo dei volontari. _____4

Articolo 8 : Benefici riservati ai volontari. _____4

Articolo 9 : Garante. _____5

Articolo 10: Sospensione._____5

Articolo 11 : Proprietà materiale. _____5

Articolo 12 : Norme di rimando. _____5

Articolo 1 : Requisiti.

E' costituito presso la sede dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in via Sacro Cuore, 24 – Rovagnate, il gruppo intercomunale di volontari di protezione civile denominato "Gruppo Intercomunale di Protezione Civile della Valletta", al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nei Comuni facenti parte dell'Unione stessa, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Articolo 2 : Ammissione e obbligo di assicurazione.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Presidente dell'Unione dei Comuni.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

L'Unione ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo intercomunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Articolo 3 : Autorità di Protezione Civile.

Il Sindaco del Comune nel quale i volontari prestano ogni singola attività, ai sensi dell'art.15 della Legge n. 225/92, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel proprio territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Presidente dell'Unione dei Comuni è il responsabile unico del gruppo intercomunale di protezione civile e provvede a nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore ed un vice-coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Presidente dell'Unione, i Sindaci e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Articolo 4 : Attività del Gruppo Intercomunale.

Il Presidente dell'Unione, con il supporto del Coordinatore del Gruppo Intercomunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

1. assicurare la partecipazione del gruppo all'attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
2. garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo intercomunale ed indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
3. curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio della Valletta, anche in collaborazione con altri Comuni;

4. informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
5. gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornati i Piani Comunali di Protezione Civile;
6. ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Articolo 5 : Formazione dei volontari.

I volontari devono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 6 : Subordinazione in casi di emergenza.

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile nei casi di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 7 : Ruolo dei volontari.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 8 : Benefici riservati ai volontari.

Ai volontari appartenenti al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/01 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia (purché il Gruppo Intercomunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri) nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, saranno garantiti i seguenti benefici:

1. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

3. copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991, n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
   - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.10 del D.P.R. n. 194/01 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
   - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
5. altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Articolo 9 : Garante.

Il Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10 : Sospensione.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Presidente dell'Unione, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Unione stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.

Articolo 11 : Proprietà materiale.

Tutto il materiale fornito al Gruppo Intercomunale di volontari di Protezione Civile, anche individuale, si intende di proprietà dei Comuni che lo hanno conferito in comodato come disciplinato da apposita deliberazione assunta dalle Giunte Comunali. Il materiale acquistato dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, comprese le divise, si intende di proprietà dell'Ente stesso.

Articolo 12 : Norme di rimando.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, ai fini di garantire il libero accesso agli atti.

L'Amministrazione promuoverà un'adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, direttive, regolamentazioni e leggi in materia, anche nel rispetto della normativa che dovesse risultare man mano emanata.